

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 13/07/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 16.02.2015, anticipatamente estinto in corrispondenza della 51° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.007,90 per commissioni il perfezionamento e gestione del finanziamento e provvigioni all'intermediario, oltre spese di assistenza professionale quantificate in euro 200,00.

L'intermediario costituitosi, precisando la non applicabilità dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, nel merito eccepisce la natura *up-front* delle commissioni per il perfezionamento del finanziamento e delle provvigioni corrisposte all'intermediario. Rappresenta l'avvenuto rimborso in sede estintiva delle commissioni di gestione secondo il *pro-rata temporis* per l'ammontare di euro 486,45 e contesta la rimborsabilità delle spese di assistenza professionale. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede di rigettare le richieste attoree in quanto infondate.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione sollevata dall'intermediario sull'applicazione della sentenza della Corte di



Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia rinvenibili dal contratto in atti riguardano le commissioni di gestione, già interamente restituite, mentre sono da ricondursi fra gli oneri *up-front* le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento e le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee", come quantificate e precisate in tabella, mentre nulla è dovuto per gli oneri *recurring*.

rate complessive	120	rate scadute	51	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	69	TAN	5,76%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni mandataria per il perfezionamento				846,00 €	Up front	303,46 €		303,46 €
Commissioni mandataria per la gestione				846,00 €	Recurring	486,45 €	486,45 €	0,00 €
Commissioni intermediario del credito				1.800,00 €	Up front	645,66 €		645,66 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								949,12 €

Complessivamente spettano a parte ricorrente euro 949,12, mentre non sono dovute le spese di assistenza professionale per la serialità del ricorso e comunque non richieste nel reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 949,12.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI